- X I FGISI ATURA -

deliberazione n. 47

MODIFICHE DELLA DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA
27 DICEMBRE 2016, N. 45 CONCERNENTE: "MODIFICA DELLA DELIBERAZIONE
DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA 9 DICEMBRE 2014, N. 115:

'PIANO REGIONALE DI EDILIZIA RESIDENZIALE (TRIENNIO 2014/2016).

LEGGE REGIONALE 16 DICEMBRE 2005, N. 36"

ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 14 FEBBRAIO 2017, N. 56

Il Presidente pone in discussione il seguente punto all'o.d.g.: proposta di atto amministrativo n. 33/17, a iniziativa dei Consiglieri Biancani, Micucci, Zura Puntaroni, Bisonni, Giancarli, Giacinti, Giorgini "Modifiche della deliberazione dell'Assemblea legislativa 27 dicembre 2016, n. 45 concernente: 'Modifica della deliberazione dell'Assemblea legislativa 9 dicembre 2014, n. 115: "Piano regionale di edilizia residenziale (triennio

2014/2016). Legge regionale 16 dicembre 2005, n. 36" dando la parola al consigliere di maggioranza Andrea Biancani e al consigliere di minoranza Peppino Giorgini, relatori della III Commissione assembleare permanente;

omissis

Al termine della discussione, il Presidente pone in votazione la seguente deliberazione:

— X LEGISLATURA —

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

Vista la deliberazione dell'Assemblea legislativa 27 dicembre 2016, n. 45 concernente: "Modifica della deliberazione dell'Assemblea legislativa 9 dicembre 2014, n. 115: 'Piano regionale di edilizia residenziale (triennio 2014/2016). Legge regionale 16 dicembre 2005, n. 36", proposta dalla Giunta regionale (proposta di atto amministrativo n. 27/16);

Considerato che la III Commissione assembleare permanente, durante l'esame in sede referente della suddetta proposta di atto amministrativo n. 27/16, ha provveduto a sostituire il limite temporale di "180 giorni dalla data di acquisto dell'immobile" previsto dalla linea di intervento B.2. "Acquisto immobili con priorità per quelli invenduti, ultimati o ultimabili entro sei mesi dalla data di acquisto" con il diverso termine di "12 mesi dalla data di acquisto";

Preso atto che, a pagina 2 dell'Allegato A, nella parte relativa alle (Disposizioni specifiche per gli immobili da ultimare) del paragrafo B.2.2 (Immobili acquisibili - Disposizioni procedimentali) non si è provveduto ad effettuare le conseguenti modifiche testuali;

Considerato, inoltre, che durante l'esame in aula, il paragrafo B.2.3. (Risorse disponibili - Ubicazione degli immobili), pagine 2-3 dell'Allegato A, è stato modificato aggiungendo dopo la lettera c) le seguenti parole: "d) nelle zone territoriali omogenee di tipo A), B) e C) di cui all'articolo 2 del d.m. 2 aprile 1968, n. 1444.";

Preso atto che la suddetta modifica non è stata correttamente formulata, essendo essa in realtà esclusivamente finalizzata a circoscrivere la possibilità dell'ERAP di acquisire gli immobili localizzati nei comuni di cui alle precedenti lettere a), b), e c) (comuni ad alta tensione abitativa o capoluogo di provincia, comuni con popolazione superiore a 25.000 abitanti e comuni ricompresi negli ambiti territoriali sociali istituiti con D.G.R.13 febbraio 2001, 337) alle sole zone territoriali omogenee di tipo A), B) e C) di cui al D.M. 1444/1968 delle medesime amministrazioni comunali;

Rilevata quindi la necessità di modificare i punti B.2.2.e B.2.3 nel senso sopra descritto;

Preso atto, altresì, che dalla predetta deliberazione non deriva né può derivare impegno di spesa a carico della Regione;

Vista la proposta dei Consiglieri Biancani, Micucci, Zura Puntaroni, Bisonni, Giancarli, Giacinti e Giorgini;

Preso atto che la predetta proposta è stata preventivamente esaminata, ai sensi del comma 1 dell'articolo 22 dello Statuto regionale, dalla Commissione assembleare permanente competente in materia;

Visto il parere espresso, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, della l.r. 10 aprile 2007, n. 4, dal Consiglio delle autonomie locali;

Visto il parere espresso, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della I.r. 26 giugno 2008, n. 15, dal Consiglio regionale dell'economia e del lavoro;

Visto l'articolo 21 dello Statuto regionale;

DELIBERA

di modificare l'allegato A della deliberazione dell'Assemblea legislativa 27 dicembre 2016, n. 45, come di seguito specificato:

- a) a pagina 2 dell'Allegato A, nella parte relativa alle (Disposizioni specifiche per gli immobili da ultimare) del paragrafo B.2.2. (Immobili acquisibili - Disposizioni procedimentali), le parole: "180 giorni", contenute nel primo capoverso, sono sostituite dalle parole: "12 mesi":
- b) a pagina 3 dell'Allegato A, nel paragrafo B.2.3. (Risorse disponibili Ubicazione degli immobili) le parole: "d) nelle zone territoriali omogenee di tipo A), B) e C) di cui all'articolo 2 del d.m. 2 aprile 1968, n. 1444." sono sostituite dalle seguenti: "In ogni caso, gli immobili da acquisire nei comuni indicati alle precedenti lettere a), b), e c) devono essere localizzati nelle zone territoriali omogenee di tipo A), B) e C) di cui all'articolo 2 del d.m. 2 aprile 1968, n. 1444.".

Avvenuta la votazione, il Presidente ne proclama l'esito: "l'Assemblea legislativa regionale approva"

IL PRESIDENTE f.to Antonio Mastrovincenzo

IL CONSIGLIERI SEGRETARIO f.to Boris Rapa